

STATUTO

DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI ZONA CUSIO

TITOLO I

ART. 1

(Costituzione del Consorzio)

Ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (di seguito T.U.E.L.) ed ai sensi della Legge Regionale n. 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” è costituito il Consorzio denominato “Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali” tra i Comuni di:

- AMENO - ARMENO - AROLA - BROVELLO CARPUGNINO - CASALE CORTE CERRO
- CESARA - GERMAGNO - GRAVELLONA TOCE - LOREGLIA - MADONNA DEL SASSO - MASSIOLA - MIASINO - NONIO - OMEGNA - ORTA SAN GIULIO - PELLA - PETTENASCO - QUARNA SOPRA - QUARNA SOTTO - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - VALSTRONA.

ART. 2

(Natura giuridica del Consorzio)

Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali dotati di personalità giuridica.

ART. 3

(Sede del Consorzio)

Il Consorzio ha sede legale in Omegna, Via Mazzini N. 96.

ART. 4

(Scopo del Consorzio)

Il Consorzio si prefigge di esercitare le funzioni ed effettuare gli interventi di natura sociale ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficoltà socio economica e/o a rischio di emarginazione, come previsti dalla Legge Regionale n. 1/2004 e da eventuali successive integrazioni o modificazioni della stessa, nella forma associata prevista dall’art. 9 della citata Legge Regionale.

In particolare il Consorzio gestisce:

- Politiche per le famiglie (di cui agli articoli 41, 42 e 43 della L.R. n.1/2004)
- Politiche per la tutela materno infantile (di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. n.1/2004)
- Politiche per le persone disabili (di cui agli articoli 46, 47 e 48 della L.R. n.1/2004)

- Politiche per le persone anziane (di cui agli articoli 49 e 50 della L.R. n.1/2004)
- Politiche per altri soggetti deboli (di cui agli articoli 51, 52 e 53 della L.R. n.1/2004).

ART. 5 (Servizi aggiuntivi)

Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi.

I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

ART. 6 (Durata del Consorzio)

La durata è prevista all'art. 5 della Convenzione e precisamente fino al 31 dicembre 2040.

ART. 7 (Recesso dal Consorzio)

Il recesso dell'ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al consorzio.

Le modalità di recesso sono regolate dall'art. 6 della Convenzione.

ART. 8 (Ammissione al Consorzio di altri enti)

L'ammissione di altri enti al Consorzio, regolata dall'art. 8 della Convenzione, è subordinata alla presentazione di richiesta scritta da parte dei rispettivi legali rappresentanti.

Nei tre mesi successivi, l'Assemblea del Consorzio delibererà sull'ammissione, determinando altresì la data di decorrenza dell'ammissione stessa.

ART. 9 (Adozione e modifica dello statuto)

Lo statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.

Le modifiche che riguardano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dai rispettivi consigli,

con le modalità di cui al 1° comma, su proposta adottata dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 10 (Gli Organi)

Sono Organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Direttore
- e) il Revisore dei Conti.

C A P O I

L'ASSEMBLEA

ART. 11 (Composizione)

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli enti consorziati (Sindaco per i Comuni; Presidenti per gli altri Enti) o dai loro delegati.

Il Sindaco o Presidente può delegare la rappresentanza nell'Assemblea ad un Assessore o ad un Consigliere comunale in carica. La delega deve essere rilasciata per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'Assemblea. La delega può essere permanente ed in tal caso ha valore sino a revoca per iscritto da parte del Sindaco.

ART. 12 (Competenze)

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

L'Assemblea:

- a) elegge, nel suo seno, il Presidente dell'Assemblea, il quale convoca l'Assemblea medesima, fissandone l'ordine del giorno, ne presiede le adunanze e ne firma i relativi verbali in unione al Segretario;
- b) elegge, con votazioni separate, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che è

anche Presidente del Consorzio nonché il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione;

c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;

d) nomina il Revisore dei Conti;

e) determina le indennità spettanti ai vari Componenti degli Organi del Consorzio.

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

a) i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto, nonché le spese pluriennali nei limiti di cui al T.U.E.L.

b) i regolamenti previsti dallo Statuto;

c) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;

d) le convenzioni tra Consorzi, con i Comuni e con le Province;

e) stabilisce i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello Statuto di cui all'art. 9, 3° comma.

ART. 13 (Funzionamento)

L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che formula l'ordine del giorno.

In mancanza del Presidente, convoca e presiede L'Assemblea il componente più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce di regola in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi Componenti, nel quale ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli avvisi di convocazione, unitamente all'Ordine del giorno, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e possono altresì contenere le analoghe indicazioni inerenti l'eventuale seconda convocazione.

Gli avvisi, da pubblicarsi presso l'Albo Pretorio di ogni Comune consorziato, devono essere trasmessi ai Comuni stessi tramite posta ordinaria o posta elettronica o fax:

- almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie;
- almeno tre giorni prima della seduta, nelle sessioni straordinarie;
- almeno 24 ore prima della seduta, nei casi di convocazione urgente.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

Per la validità della seduta di prima convocazione è necessaria la presenza dei

rappresentanti di almeno metà dei Comuni aderenti, detentori di almeno la metà delle quote di partecipazione.

In caso di seduta deserta, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione, da tenersi non prima che sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata in prima convocazione, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni detentori di almeno un terzo delle quote di partecipazione.

La documentazione inerente l'Assemblea sarà depositata presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Componenti dell'Assemblea, almeno tre giorni prima della seduta di prima convocazione, salvo i casi di convocazione urgente.

All'Assemblea viene invitato il Presidente del Consiglio d'Amministrazione che vi partecipa senza diritto di voto.

Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

In prima convocazione, le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e votanti, che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e votanti, che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione.

ART. 14

(Indennità e rimborso spese)

Le indennità ed i rimborsi spese spettanti ai componenti e al Presidente dell'Assemblea consortile sono determinati in osservanza all'art. 274 del T.U.E.L..

C A P O I I

Il Consiglio d'Amministrazione

ART. 15

(Composizione e durata in carica)

Il Consiglio d'Amministrazione si compone di n. 5 consiglieri, tutti esterni all'Assemblea, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e gli eletti devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale da attestarsi con autocertificazione.

Coloro che ricoprono cariche negli Organismi di Enti Pubblici ricadenti nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione e, qualora eletti, dovranno optare per la carica che intendono mantenere, entro il termine inderogabile di quindici giorni dalla data di nomina, pena la decadenza.

L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei restanti tre Componenti del Consiglio d'Amministrazione avviene con singole e separate votazioni per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Comuni aderenti e delle quote di rappresentanza.

I Componenti del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per un quinquennio e,

comunque, fino all'insediamento dei loro successori.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il quinquennio, vengono sostituiti dall'Assemblea Consortile; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

I Componenti del Consiglio d'Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dall'Assemblea, con le stesse modalità e forme applicate nei confronti dei Consiglieri Comunali.

ART. 16

(Revoca - Mozione di sfiducia costruttiva)

Il Consiglio d'Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta dai componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno due quinti dei Comuni partecipanti al Consorzio ed almeno la metà più uno delle quote di partecipazione.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione e deve essere accompagnata dalla indicazione del/dei Membro/i nei confronti dei quali la mozione di sfiducia è posta, nonché dall'indicazione del/i nominativo/i del/i sostituto/i.

Viene approvata con votazione per appello nominale, se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni aderenti e delle quote di rappresentanza.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la revoca del/i Membro/i sfiduciato/i e la nomina del/i sostituto/i.

ART. 17

(Competenze)

Il Consiglio d'Amministrazione, per i fini statutari del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o del Direttore.

Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

- 1) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;
- 2) approvare i provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale;
- 3) approvare regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
- 4) approvare la dotazione organica;

- 5) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonchè ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- 6) autorizzare la sottoscrizione della Contrattazione Decentrata Integrativa;
- 7) stipulare con l'Azienda A.S.L. gli accordi inerenti le attività a rilievo sanitario e per il coordinamento fra gli interventi sanitari e quelli socio - assistenziali;
- 8) stipulare con Enti pubblici e privati e con le organizzazioni di volontariato convenzioni, protocolli o accordi per la gestione di specifiche attività;
- 9) nominare le Commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
- 10) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione degli standard dei servizi e del relativo costo i gestione;
- 11) approvare eventuali tariffe ordinarie dei servizi e quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea;
- 12) approvare regolamenti interni e per la gestione dei servizi;
- 13) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, che dovranno essere ratificate da parte dell'Assemblea nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 18 (Funzionamento)

L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio si riunisce per decisione del suo Presidente ordinariamente in base alle esigenze o a richiesta di almeno tre Consiglieri e del Direttore.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche; ad esse intervengono il Direttore ed il Segretario.

Alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine a istruttoria, forme e modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal funzionario verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato il Presidente dell'Assemblea che vi partecipa senza diritto di voto.

ART. 19 (Indennità e rimborso spese)

L'indennità di carica ed i rimborsi spese spettanti al Presidente, al Vice-Presidente

e ai Componenti del Consiglio d'Amministrazione sono determinati in osservanza all'art. 274 del T.U.E.L...

C A P O III

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

ART. 20 (Competenze)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio d'Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio.

Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici. Presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio; ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 21 (Vice - Presidente)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice - Presidente e, in via subordinata, dal più anziano d'età fra i componenti del Consiglio d'Amministrazione.

C A P O IV

(Direttore)

ART. 22 (Nomina)

Spetta al Direttore la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti ed in conformità al principio di cui all'art. 107 del T.U.E.L. per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano all'Assemblea, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed al Consiglio d'Amministrazione mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano al Direttore tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente.

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, in seguito a pubblico

concorso, con l'osservanza delle norme vigenti. Il posto di Direttore può essere coperto mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento inerente le assunzioni del personale.

In caso di impedimento o assenza del Direttore le funzioni vengono esercitate, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da un dipendente del Consorzio titolare di posizione organizzativa o da un Direttore di altro Ente.

ART. 23 (Competenze)

Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio.

Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione, ed in particolare:

- Esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- Istruisce e sottopone al Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea e, svolgendo le funzioni di Segretario, ne cura la redazione dei verbali e di tutto l'iter deliberativo;
- Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve le funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi, assumendosi la responsabilità generale di rispetto delle norme di legge;
- Adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale ed i provvedimenti per assegnare carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficacia dell'apparato dell'Ente;
- Irroga i provvedimenti disciplinari;
- Adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e firma, in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- Firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea;
- Presiede le Commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;
- Roga i contratti e li stipula quando non è ufficiale rogante;
- Adotta provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- Rilascia e sottoscrive attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- Adotta tutti gli altri atti attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso in cui il Direttore ricopra anche la carica di Segretario e svolga le funzioni di ufficiale rogante, interviene per la stipula il Presidente dell'Ente.

Il Direttore è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi

dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

CAPO V (Organo di Revisione)

ART. 24 (Nomina - Composizione - Durata)

Il controllo sulla gestione economico - finanziaria è esercitato dal Revisore dei Conti.

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per una sola volta.

E' nominato dall'Assemblea del Consorzio con votazione a scrutinio segreto senza tenere conto delle quote di partecipazione.

ART. 25 (Competenze)

L'Organo di Revisione esercita le funzioni di cui all'art. 239 del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III PERSONALE DEL CONSORZIO

ART. 26 (Ordinamento degli uffici)

1) Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dall'apposito Regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati o della Provincia o delle Comunità Montane o di altri Enti pubblici, mediante comando o distacco e previo consenso delle Amministrazioni interessate.

ART. 27 (Segretario)

Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio d'Amministrazione scegliendo tra i Segretari di Comuni o Unioni di comuni, oppure fra i Dirigenti di Ente Locale in possesso di comprovata esperienza oppure individuando il Direttore del Consorzio.

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora venga individuata una figura esterna all'Ente, ne definisce il compenso.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e ne cura la redazione dei verbali e di tutto l'iter deliberativo. In sua assenza provvede il Direttore.

Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve le funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi, assumendosi la responsabilità generale di rispetto delle norme di legge.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 28 (Principi generali)

- 1) Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
- 2) Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi - interventi ed obiettivi.
- 3) Nel Regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del Bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

ART. 29 (Bilancio di previsione annuale)

- 1) Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico - amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
- 2) Il Bilancio di Previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 162 comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000 non può presentare un disavanzo.
- 3) Il Bilancio di Previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di

Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs 267/2000.

- 4) Le variazioni al Bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di Bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
- 5) La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di Bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio.

ART. 30 (Informazione)

- 1) Il Consorzio assicura ai cittadini la conoscenza del Bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, in forma facilmente accessibile e comprensibile ad ogni cittadino.

ART. 31 (Piano esecutivo di gestione)

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del servizio.

ART. 32 (Bilancio pluriennale)

- 1) Il Consorzio allega al Bilancio annuale di Previsione un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 29, escluso quello dell'annualità.
- 2) Il Bilancio Pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 33 (Relazione previsionale e programmatica)

1. La Relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del Bilancio pluriennale ed allegata al Bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

2. La Relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei Bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 34 (Controllo di gestione)

1. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 35 (Rendiconto)

1) I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il Rendiconto redatto in conformità alla legge.

2) Lo schema di Rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio d'Amministrazione.

3) Lo schema di Rendiconto, approvato dal consiglio di amministrazione, è trasmesso al revisore che redige la relazione prevista dall'art. 239 punto d) del D. Lgs. 267/2000.

4) Lo schema di Rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.

5) Il Rendiconto è approvato dall'assemblea entro i termini fissati dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione.

ART. 36 (Provvedimenti di riequilibrio del Bilancio)

1) Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

2) La deliberazione è allegata al Rendiconto dell'esercizio relativo.

ART. 37 (Patrimonio)

1) Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal consorzio stesso.

2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

ART. 38 (Mezzi finanziari)

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi;

- quote di partecipazione degli Enti consorziati;
- conferimenti disposti dalla Regione, ivi compresi gli incentivi previsti per la gestione associata;
- trasferimenti dal Fondo Sanitario Nazionale, direttamente o per il tramite di Regione o A.S.L., per quanto attiene le attività socio-assistenziali a rilevanza sanitaria, secondo le vigenti normative;
- eventuali trasferimenti dalla Provincia, dalle Comunità Montane o da altri Enti pubblici o da Enti e soggetti privati, in connessione alle attività del Consorzio;
- entrate derivanti dall'applicazione di tariffe e quote di compartecipazione a carico degli utenti.

ART. 39 (Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati)

1) I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

2) I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla Tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:

- 50% sulla base del Bilancio preventivo d'esercizio, entro il 31 marzo dell'anno in corso;
- un ulteriore 50% a saldo sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 settembre dell'anno in corso.

3) In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 40

(Servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità sono disciplinati dalla legge.

ART. 41 (Convenzioni e contratti)

- 1) Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, stipulando apposita convenzione con l'A.S.L. n. 14, in conformità alla legislazione regionale.
- 3) Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
- 4) Mediante apposito Regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni.
- 5) Nel Regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.
- 6) Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere la propria attività ad enti locali singoli o associati non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali Enti.

TITOLO V

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 42 (Responsabilità)

Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al Personale del consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dal T.U.E.L..

ART. 43 (Controllo e vigilanza)

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dalla normativa vigente.

ART. 44

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Omegna per quindici giorni consecutivi.

Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D. L.vo n. 267/2000.

I Comuni consorziati potranno visualizzare e scaricare gli atti di cui al presente articolo tramite consultazione dell'apposita area del sito internet del Consorzio.

Al Comune che ne facesse espressa richiesta, le deliberazioni verranno trasmesse in forma cartacea.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

ART. 45

(Partecipazione, informazione e diritto di accesso)

Al Consorzio si applicano le norme di cui al T.U.E.L. ed alla Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

L'Assemblea può stabilire di istituire forme di consultazione anche permanente degli utenti e delle associazioni di volontariato.

Nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività è garantita la consultazione dei dipendenti del consorzio, i quali hanno facoltà di presentare proposte e osservazioni in merito.

L'Assemblea del consorzio approva uno specifico regolamento per l'attuazione del presente articolo.

Il Consorzio si impegna inoltre ad assicurare che ai reclami dei cittadini sia data risposta scritta nel termine di giorni trenta dal ricevimento ed altresì a promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o ad incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

TITOLO VII DISPOSIZIONI (*TRANSITORIE E*) FINALI

ART. 46

FUNZIONI NORMATIVE

(*Successione e disciplina transitoria*)

Lo statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo, per quindici giorni dopo l'adozione della deliberazione e per ulteriori quindici giorni una volta intervenuta l'esecutività della deliberazione stessa.

I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 47 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del T.U.E.L..

* * *